

Emendamenti alla proposta di Legge Finanziaria Regionale 2014, relativamente alle misure di interesse sanitario

Art.1

(Modifiche alla Legge Regionale 17 gennaio 2013 n. 4)

1. L'art. 11 della legge regionale 17 gennaio 2013 n.4 (Legge Finanziaria Regionale 2013) è abrogato. E' disposta, pertanto, la reviviscenza, nella precedente formulazione originaria, della lettera a) del comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 13 dicembre 1999, n. 38.
2. Durante il periodo di vigenza del Piano di Rientro dal disavanzo sanitario le competenze attribuite alla Giunta Regionale ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 13 dicembre 1999, n. 38 sono esercitate dal Commissario *ad acta* nominato a sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del D.L. 1 ottobre 2007 n. 159 convertito nella L. 29 novembre 2007 n. 222 nonché dell'art. 2, comma 83, della L. 23 dicembre 2009 n. 191.

Art. 2

(Razionalizzazione dell'uso della risorsa farmaco)

1. A seguito della scadenza brevettuale di tutti i farmaci inclusi nella categoria terapeutica degli inibitori di pompa protonica, è abrogato l'art. 24 della L.R. 12 maggio 2008 n. 12 (Legge Finanziaria regionale 2008).
2. Qualora il medico apponga sulla ricetta l'indicazione di non sostituibilità del farmaco incluso nella categoria terapeutica degli inibitori di pompa protonica, ai sensi dell' art. 7, comma 2, della L. 16 novembre 2001 n. 405, ovvero l'assistito non accetti la sostituzione proposta dal farmacista, ai sensi del successivo comma 3, la differenza tra il prezzo più basso e il prezzo del farmaco prescritto è posta a carico dell'assistito, ai sensi del comma 4, *con l'eccezione dei pensionati di guerra titolari di pensioni vitalizie*.

Art. 3

(Vigilanza sulle farmacie)

1. Il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Regionale del Molise (A.S.Re.M.), istituisce la "Commissione di vigilanza sulle farmacie", a valenza aziendale.

2. Sono membri della Commissione di cui al comma precedente:
 - a) il Direttore responsabile della U.O.C. <<farmaceutica territoriale>> o suo delegato;
 - b) il Direttore responsabile del Dipartimento <<prevenzione>> o suo delegato;
 - c) un farmacista designato, di concerto, dagli Ordini provinciali dei farmacisti di Campobasso e Isernia;
 - d) un funzionario dipendente della A.S.Re.M. con funzioni di segretario.
3. La commissione di cui al comma 1 esercita l'attività di vigilanza sulle farmacie aperte al pubblico.
4. La Giunta Regionale emana le linee di indirizzo relative all'attività ispettiva sulle farmacie di cui al comma 3.
5. La partecipazione alle sedute della Commissione è onorifica. Ai componenti residenti in comune diverso da quello in cui ha sede la Commissione sono dovuti solo il rimborso delle spese e l'indennità chilometrica nella misura prevista per i funzionari regionali.
6. L'art. 14 della L. R. 12 gennaio 1981, n. 3 (Norme per il trasferimento alle Unità Locali delle funzioni in materia di Igiene e Sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e per l'assistenza farmaceutica) è abrogato.
7. Durante il periodo di vigenza del Piano di Rientro dal Disavanzo sanitario le competenze di cui al comma 4 del presente articolo sono esercitate dal Commissario *ad acta* nominato a sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del D.L. 1 ottobre 2007 n. 159 convertito nella L. 29 novembre 2007 n. 222 nonché dell'art. 2, comma 83, della L. 23 dicembre 2009 n. 191.

Art. 4

(Vigilanza sugli esercizi commerciali diversi dalle farmacie)

1. Il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Regionale del Molise (A.S.Re.M.), istituisce la "Commissione di vigilanza sugli esercizi commerciali diversi dalle farmacie", a valenza aziendale.
2. Sono membri della commissione di cui al comma precedente:
 - a) il Direttore responsabile della U.O.C. <<farmaceutica territoriale>> o suo delegato;
 - b) il Direttore responsabile del Dipartimento <<prevenzione>> o suo delegato;
 - c) un farmacista designato dalla Federazione nazionale parafarmacie;
 - d) un funzionario dipendente della A.S.Re.M. con funzioni di segretario.
3. La commissione di cui al comma 1 esercita l'attività di vigilanza e di controllo sugli esercizi commerciali di cui all'art. 5 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248.

4. La partecipazione alle sedute della Commissione è onorifica. Ai componenti residenti in comune diverso da quello in cui ha sede la Commissione sono dovuti solo il rimborso delle spese e l'indennità chilometrica nella misura prevista per i funzionari regionali.
5. La Giunta Regionale emana le linee di indirizzo relative all'attività ispettiva sugli esercizi commerciali di cui al comma 3, fatte salve le disposizioni già impartite in materia dal Ministero della Salute.
6. Durante il periodo di vigenza del Piano di Rientro dal Disavanzo sanitario le competenze di cui al comma 5 del presente articolo sono esercitate dal Commissario *ad acta* nominato a sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del D.L. 1 ottobre 2007 n. 159 convertito nella L. 29 novembre 2007 n. 222 nonché dell'art. 2, comma 83, della L. 23 dicembre 2009 n. 191.

Art. 5
(Gestioni Liquidatorie delle disciolte Aziende Sanitarie Locali)

1. Dopo il comma 1, dell'art. 2 della L.R. n. 21 del 18.07.2008, sono inseriti i seguenti commi:

comma 2 - I rapporti di debito e credito derivanti dalle disciolte Aziende Sanitarie confluite nell'ASReM restano a carico della Gestione Liquidatoria assunta direttamente dalla Regione.

comma 3 - Il Commissario Liquidatore, di cui al successivo articolo 3, adotta ogni provvedimento necessario a mantenere in capo alla Gestione Liquidatoria i crediti e i debiti delle sopresse Aziende Sanitarie.